

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 26-4516

D.G.R. n. 207-4409 del 30.07.2012 di approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio per la stagione 2012/2013. D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie. Integrazione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012"), ai sensi del quale è stata abrogata la l.r. 70/1996;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale i termini dell'attività venatoria possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del citato art. 18 della L. 157/1992;

vista la D.G.R. n. 40-4018 del 11.6.2012 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013;

considerato che con la predetta DGR n. 40-4018 del 11.6.2012 si è precisato che le pervenute proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto l'anticipo o il posticipo dell'apertura o della chiusura dell'esercizio venatorio avrebbero dovuto essere riformulate relativamente ad alcune specie, alla luce delle intervenute modifiche normative cui sopra si è accennato;

vista la D.G.R. n. 207-4409 del 30.07.2012 con la quale, tra l'altro, sono state autorizzate le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2012/2013 riportate negli allegati 1 e 2 al medesimo provvedimento;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC AL 1, AL 2, AL 3, AL 4 e TO 3 hanno richiesto di effettuare il prelievo della specie colombaccio dal 5 al 15 settembre 2012 da appostamento temporaneo;

vista inoltre la D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie riportati negli allegati A e B al medesimo provvedimento;

considerato che analoghe richieste sono pervenute dai concessionari delle AATV Castello di Favagrossa, Castelnuovo Bormida, Il Serraglio, Selvagavazzana, Montemagno, Castagnole Monferrato e delle AFV Bandiasso, Bisio, La Chiaranta, Sezzadio, Squaneto, San Grato;

vista la nota n. 15516/DB1111 del 2.7.2012 con cui è stato richiesto il parere dell'ISPRA in merito alle suesposte richieste di modifica dei periodi dell'esercizio venatorio;

considerato che in ordine alla predetta richiesta l'ISPRA, con nota n. 0025776 del 9.7.2012, ha espresso parere sfavorevole all'ipotesi avanzata argomentando che "il prelievo venatorio esercitato durante il mese di settembre graverebbe esclusivamente sulle popolazioni nidificanti nel nostro

paese che, sia pure caratterizzate da una recente fase di espansione presentano uno stato di conservazione meno buono di quello delle popolazioni europee da cui originano i soggetti in migrazione e svernanti”. L’ISPRA prosegue sostenendo che il picco migratorio della specie in questione “si realizza, anche in Piemonte, nel mese di ottobre per cui consentendo la caccia in tale mese si abbassa in maniera conseguente la probabilità di abbattimento di soggetti nidificanti”;

ritenuto di contro dedurre alle osservazioni dell’ISPRA adducendo le seguenti considerazioni:

- secondo la guida per la stesura dei calendari venatori predisposta dall’ISPRA la specie colombaccio è considerata non-spec e gode quindi di un buono stato di conservazione in Europa “confermato peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia”;

- in Piemonte, in particolare, la specie risulta presente in gran parte della regione anche nei settori alpini dove può raggiungere quasi i 2.000 metri; in molte città il colombaccio nidifica anche sugli alberi dei parchi e nelle zone collinari. La creazione di ampie zone protette lungo i principali fiumi ne ha consentito negli ultimi anni lo svernamento ed oggi, in alcune località delle Valli del Ticino e del Sesia, se ne incontrano stormi veramente notevoli di molte migliaia di individui (così “L’avifauna nidificante in Piemonte” di Pier Paolo Mussa e Claudio Pulcher);

- la specie in questione risulta quindi essere in espansione in Piemonte ed ivi presente con circa 20.000-40.000 coppie nidificanti con un transito stimato in ordine di 100.000 unità (fonte “Ceck list degli uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta” di Boano e Pulcher C. 2003);

- pertanto l’anticipo proposto che riguarda comunque solo 4 ATC su 21, e nessuno dei 17 CA, e solo 12 aziende su 132 e che, nell’arco temporale considerato, interessa solo 4 giornate venatorie, non compromette lo status della specie. Si consideri inoltre che poiché la popolazione nidificante tende naturalmente a concentrarsi in aree ben delimitate che offrono le migliori opportunità di rifugio ed alimentazione, i danni arrecati dalla specie, che si aggrega per l’occasione con grossi stormi di comuni piccioni (*Columba livia*), risultano particolarmente consistenti proprio nelle realtà territoriali coincidenti con le porzioni di territorio di competenza degli ATC ed aziende che hanno avanzato le citate istanze di anticipo;

- l’anticipo richiesto, contribuendo alla riduzione dei danni sopra evidenziati alle produzioni agricole ormai in fase di maturazione, viene quindi anche in contro alle richieste più volte avanzate dalle Organizzazioni professionali agricole, danni di cui, allo stato, diventa sempre più difficile il ristoro vista la costante riduzione delle risorse pubbliche disponibili a tal fine;

ritenuto pertanto, per i suddetti motivi, di autorizzare l’anticipo del prelievo della specie colombaccio dall’8 al 15 settembre (ore 24,00), da appostamento temporaneo, negli ATC AL 1, AL 2, AL 3, AL 4 e TO 3, e negli istituti privati della caccia (AFV e AATV) sopra indicati, con conseguente anticipazione della chiusura nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato dal calendario venatorio;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell’avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le

procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle “Istruzioni operative supplementari” relative al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ad integrazione dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 207-4409 del 30.07.2012, di approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio, per la stagione 2012/2013, e degli allegati A e B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'anticipo del prelievo della specie colombaccio dall'8 al 15 settembre (ore 24,00), da appostamento temporaneo, con conseguente anticipazione della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dal calendario venatorio, negli ATC e nelle AATV e AFV di seguito elencate:

ATC: AL 1, AL 2, AL 3, AL 4 e TO 3,

AATV Castello di Favagrossa, Castelnuovo Bormida, Il Serraglio, Selvagavazzana, Montemagno, Castagnole Monferrato,

AFV Bandiasso, Bisio, La Chiaranta, Sezzadio, Squaneto, San Grato.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle “Istruzioni operative supplementari” relative al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)